

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO”
ONLUS



Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “Consortio associazioni con il Mozambico” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima
2. L'Associazione ha sede in Trento, Lung'Adige S. Nicolò, 20
3. L'Associazione è un organismo apartitico, senza scopo di lucro, anche indiretto.
Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
4. La durata dell'Associazione è fissata fino al 2030 e potrà essere prorogata.

Art. 2 NATURA E LIMITI

1. L'associazione di volontariato denominata “Consorzio associazioni con il Mozambico ” (ONLUS) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
2. L'operatività del Consorzio si svilupperà in coerenza con i valori e le modalità espresse nel regolamento.
3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Art. 3 STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.
2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti

Art. 4 SCOPI

1. L'Associazione è un organismo apartitico, senza scopo di lucro, anche indiretto.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e conformemente all'art. 10 del D. LGS. 4 dicembre 1997 n. 460, attività di assistenza sociale e sociosanitaria e beneficenza

2. L'Associazione ha come finalità la promozione e la realizzazione diretta o a sostegno di iniziative dei propri associati, di attività di solidarietà internazionale, operando con progetti mirati che nascono dalla collaborazione e dal partenariato con le libere espressioni organizzative delle popolazioni beneficiarie (associazioni, cooperative, ecc.), nonché - ove ne esistano le condizioni - in collaborazione con organismi internazionali o strutture pubbliche (amministrazioni centrali e locali, enti, istituzioni di ricerca e universitarie, ecc.), dello Stato ove essa agisce.

Il perseguimento degli obiettivi potrà avvenire attraverso iniziative varie quali:

- ideazione e realizzazione in proprio di iniziative di solidarietà e di progetti di cooperazione in campo economico, sociale o sanitario, tecnico o educativo, in partenariato con realtà locali
- partecipazione a programmi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, o della cooperazione decentrata, progettati da parte di organismi pubblici o privati preposti a tale funzione.
- raccolta di fondi per il finanziamento di progetti propri, di organismi nazionali, internazionali e delle aree di fruizione degli interventi stessi;
- organizzazione e realizzazione di attività di "Educazione alla Solidarietà allo Sviluppo e alla Cooperazione Internazionale"
- formazione, sostegno ed accompagnamento di operatori preparati che si impegnino a prestare, anche come volontari, la loro opera in Paesi in Via di Sviluppo;
- produzione e distribuzione di pubblicazioni anche periodiche, pellicole e registrazioni, relative all'oggetto e allo svolgimento delle proprie attività;
- organizzazione e realizzazione di seminari e corsi, nonché di convegni, conferenze, mostre, dibattiti, nelle proprie sedi o altrove;
- svolgimento di ogni attività connessa con quelle di cui ai punti precedenti;
- adesione e partecipazione ad organismi o enti che svolgano attività analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

Art. 5 SOCI

1. Possono aderire all'associazione in qualità di soci altre associazioni, organismi, enti o istituzioni operanti nei campi definiti dall'art.4 e che si riconoscono negli obbiettivi e nei metodi dell'associazione stessa, così come stabiliti al presente statuto. Possono aderire all'associazione anche persone fisiche.
2. L'ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego, motivato, è appellabile in assemblea. Ogni socio deve nominare un rappresentante in seno all'associazione.
3. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

1. Gli aderenti hanno diritto di eleggere gli organi dell'associazione
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

1. Il socio si impegna:
 - A versare la quota annuale associativa;
 - a collaborare attivamente con la propria opera e contribuire secondo le proprie possibilità per il conseguimento delle finalità dell'Associazione
 - ad osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali
5. La qualifica di socio si perde per dimissioni, decadenza, esclusione.

- Il socio che intende recedere dall'Associazione deve farne richiesta scritta.
- Il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.
- La decadenza consegue all'aver omesso il versamento della quota associativa per un anno.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'assemblea
 - Il Consiglio direttivo
 - Il presidente
 - Il collegio dei revisori dei conti
2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito

Art. 9 ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, ed è presieduta dal presidente dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e può essere convocata a richiesta di un quinto degli aderenti.
3. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 10 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno due quinti dei soci.

2. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dell'associazione devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti.
3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 15, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
2. Il direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il direttivo svolge, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione dell'associazione
4. Spetta al consiglio direttivo compiere tutti gli atti amministrativi di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla assemblea e non rientrino nelle competenze esclusive del Presidente.

Art. 12 PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto dal direttivo tra i suoi componenti.
2. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente.

Art. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.
2. Esso è composto da tre membri, anche non associati, con idonea capacità

professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori dovrà:

- Accertare la regolare tenuta della contabilità, incluse le relative scritture;
- Redigere una relazione al bilancio annuale.

4. I Revisori, inoltre, potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo.

Art. 14 RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati o di enti pubblici;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Art. 15 BILANCIO

1. Il bilancio dell'associazione è annuale, e coincide con l'anno solare
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio viene elaborato dal direttivo e sottoposto all'assemblea per l'approvazione

Art. 16 SCIoglimento

1. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altra organizzazione di Volontariato operante in settore analogo

Art. 17 RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le altre leggi in vigore